



№ 824.18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE
MAGDA CRISTIANO
MASSIMO FERRO
LOREDANA NAZZICONE
ALDO ANGELO DOLMETTA

Presidente
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Opp. ex art. 984.f.
Credito avvocato.
Acquisizione
fascicolo
insinuazione
Ud. 15/09/2017 CC
Cron. 824
R.G.N. 24098/2012

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24098/2012 proposto da:

(omissis) , difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

-ricorrente -

contro

FALLIMENTO di (omissis) s.r.l., in persona del curatore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 20/08/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO

RILEVATO CHE:

Il Tribunale di Bologna ha respinto l'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall'avv. (omissis) contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento di (omissis) s.r.l., che aveva accolto solo in minima parte la domanda di ammissione del credito vantato dal legale in corrispettivo dell'attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della società poi fallita.

Il giudice del merito ha preliminarmente rilevato che la domanda era totalmente sfornita di prova, in quanto l'avvocato (omissis) non aveva prodotto in giudizio, come sarebbe stato suo onere, i documenti allegati nella fase di verifica, ma si era limitato a richiederne l'acquisizione. Ha poi respinto

aed.
821
12

lee

le istanze istruttorie formulate dall'opponente, escludendo l'ammissibilità del giuramento decisorio da questi deferito al curatore ed affermando che i capitoli di prova testimoniale dallo stesso articolati avevano ad oggetto circostanze inidonee a dimostrare la natura e l'entità delle prestazioni svolte.

Il decreto è stato impugnato dall'avv. (omissis) con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui il Fallimento di (omissis) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la domanda sfornita di prova, nonostante egli avesse prodotto in sede di insinuazione i documenti atti a dimostrare l'attività professionale espletata e ne avesse espressamente richiesto l'acquisizione nell'atto di opposizione.

2) Col secondo contesta di non aver fornito prova delle prestazioni stragiudiziali (svolte per difendere (omissis) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate) per le quali aveva richiesto il compenso di € 23.924,29.

3) Con il terzo sostiene che l'inerzia del curatore, che non aveva dato seguito alla sua richiesta di promuovere con urgenza, ovvero entro il termine di decadenza di novanta giorni, l'impugnazione contro l'avviso di accertamento notificato ad (omissis) nelle more del procedimento per la dichiarazione di fallimento, legittimava il legale rappresentante della fallita a proporre il ricorso e giustificava l'ammissione del credito da lui maturato per la relativa attività professionale, che, fra l'altro, si era rivelata utile, in quanto il giudice tributario aveva sospeso l'esecutività dell'avviso.

4) Con il quarto deduce di aver deferito al curatore il giuramento *de scientia*, sicuramente ammissibile, e non quello *de veritate*.

5) Con il quinto si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati a sostegno della domanda.

6) Con il sesto ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il giuramento *de scientia* può essere deferito al curatore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito.

7) Con il settimo impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

CONSIDERATO CHE:

8) Il primo motivo è fondato.

Questa Corte, con due recenti sentenze alle quali il collegio intende dare continuità, (Cass. nn. 12548/017, 12549/017), ha infatti rivisto il proprio precedente orientamento restrittivo ed ha affermato che l'art. 99, 2° comma, n. 4) l. fall., a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, « l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti » non comporta l'onere per l'opponente di produrre *ex novo* i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, al fine di farli valere quali mezzi di prova nel corso successivo del giudizio, quei documenti siano elencati nell'atto introduttivo, ovvero che con tale atto ne sia domandata l'acquisizione.

Nella specie è pacifico che l'avv. (omissis) avesse richiesto l'acquisizione dei documenti allegati alla domanda depositata nella fase di verifica: il tribunale

avrebbe pertanto dovuto accogliere tale richiesta ed esaminare i documenti, onde valutare se dagli stessi potesse trarsi, in tutto o in parte, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito in contestazione.

Resta assorbito il secondo motivo, che attiene alla medesima questione illustrata sotto un più limitato profilo.

9) Il terzo motivo è inammissibile, siccome riferito ad un tema di indagine sul quale il giudice del merito non ha pronunciato e che, ove effettivamente dedotto in sede d'opposizione ed implicitamente ritenuto assorbito dal rilievo della mancanza di ogni prova documentale del credito, dovrà formare oggetto del giudizio di rinvio.

10) Parimenti inammissibili, per difetto assoluto di specificità, sono il quarto ed il sesto motivo del ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la mancata ammissione del giuramento deferito al curatore, assumendo che si tratterebbe di giuramento *de scientia* e non *de veritate*, senza però riportarne il testo, né indicare l'atto processuale (ricorso, verbale di causa, eventuali memorie) nel quale lo avrebbe dedotto.

11) Per analoghe ragioni va dichiarato inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, che non solo non riporta i capitoli di prova testimoniale articolati dal ricorrente, ma non fa neppure accenno alle circostanze che ne formavano oggetto e, dunque, ai fatti storici, decisivi al fine di un diverso esito della controversia, che il giudice avrebbe potuto accertare attraverso l'escussione dei testi.

12) All'accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

13) La censura che investe la pronuncia sulle spese è assorbita.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il settimo, e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 15 settembre 2017.

Il Presidente

